

# Approvati Dlgs di attuazione della legge delega di riforma del processo civile e dell'Ufficio per il processo

---

29 Luglio 2022



Il Consiglio dei ministri, [nella seduta n.91 del 28 luglio u.s.](#), ha approvato in esame preliminare, due **decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile e dell'Ufficio per il processo**, approvata dal Parlamento il 26 novembre 2021.

Gli interventi - che rientrano negli impegni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - puntano a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini nel rispetto delle garanzie.

Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati:

**-Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al**

## **Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (decreto legislativo - esame preliminare)**

Tra le novità, la valorizzazione delle forme di giustizia complementare: **si potenzia la mediazione anche con incentivi fiscali**; la negoziazione assistita tramite avvocati viene estesa tra l'altro anche alle **controversie di lavoro e si potenzia l'arbitrato**.

Per una semplificazione del procedimento civile, la causa deve giungere alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove; si procede con una semplificazione della fase decisoria e tra l'altro con una stabilizzazione delle innovazioni telematiche introdotte durante l'emergenza COVID-19.

Sempre in relazione all'obiettivo di semplificazione, sono contenuti molteplici **interventi relativi all'assetto del giudizio di primo grado**, con una rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace e con una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale.

Si introduce **l'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione**, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto nuova, di difficile interpretazione e suscettibile di reiterazione, sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto.

**-Norme sull'ufficio per il processo in attuazione dell'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante**

**delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata e in attuazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 27 settembre 2021, n.134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (decreto legislativo - esame preliminare)**

Il decreto prevede una compiuta e sistematica **regolamentazione dell'Ufficio per il processo**, l'istituto che va a sostegno degli uffici giurisdizionali sia penali che civili; viene esteso alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione nonché agli uffici di merito del settore penale.

\*\*

Ha inoltre approvato **dieci decreti legislativi** (uno in esame preliminare, nove in esame definitivo) di **attuazione di disposizioni europee**, tra cui si evidenziano i seguenti:

-Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla **lotta contro la frode** che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (esame preliminare)

-Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai **fondi europei per il venture capital** ed il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai

## Fondi europei **per l'imprenditoria sociale** (esame definitivo)

-Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativamente alle commissioni applicate sui **pagamenti transfrontalieri** nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (esame definitivo)

-Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la **cartolarizzazione**, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (esame definitivo)

-Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto **pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)** (esame definitivo)

-Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, quadro di certificazione della **cibersicurezza**, del regolamento (UE) 2019/881, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza")

\*\*

In seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici

coinvolti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400, ha **deliberato l'approvazione** del giudizio **positivo di compatibilità ambientale** per **undici progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili** (energia eolica), per una potenza complessiva pari a circa 452 MW. A norma dell'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le deliberazioni adottate sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA).

Nel dettaglio, si tratta di otto progetti da realizzare nella regione **Puglia e tre nella regione Basilicata** ([link per elenco completo](#))

\*\*

Inoltre, ha deliberato l'esercizio dei **poteri speciali**, sotto forma di prescrizioni, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione all'operazione, notificata dalla società Fastweb S.p.a., concernente il Piano annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi **alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione** e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a **banda larga con** tecnologia 5G;

nonchè in relazione all'operazione, notificata dalla società Wind Tre S.p.a., concernente il Piano annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla **progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione** e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

\*\*

Infine ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di impugnare:

-la legge della Regione Piemonte n. 7 del 31/05/2022 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia", in quanto talune disposizioni, ponendosi in

contrasto con la normativa statale in materia di governo del territorio, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, della concorrenza, della salute e dei livelli essenziali delle prestazioni, violano gli articoli 3, 5, 9, 32, 97, 117, secondo comma, lettere e), m) e s) e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché i principi di leale collaborazione, ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione;

-la legge della Regione Valle Aosta n. 8 del 30/05/2022 "Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto di autonomia, si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di pubblico impiego, violando gli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.